

# Decreto federale concernente il 9° credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie per gli anni 2007–2010

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 61a della legge del 20 dicembre 1957<sup>2</sup> sulle ferrovie;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 2006<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per gli anni 2007–2010 è concesso un credito quadro di 600 milioni di franchi per la prosecuzione delle misure previste nella legge sulle ferrovie destinate a miglioramenti tecnici e alla trasformazione dell'esercizio delle imprese ferroviarie concessionarie.

<sup>2</sup> Se si rendono necessarie mutazioni tra le forme dei contributi costituite dalle indennità e dai mutui, il credito quadro viene adeguato di conseguenza.

<sup>3</sup> Gli impegni sono limitati alla fine del rispettivo anno corrente.

<sup>4</sup> All'entrata in vigore del nuovo disciplinamento del finanziamento dell'infrastruttura non vengono più presi nuovi impegni.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 742.101  
<sup>3</sup> FF 2006 3605

Credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie  
concessionarie. DF

---